

08006302204		
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA		
N. 2544	16 NOV. 2015	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 3873/15 DEL 16/11/2015		
	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**PROTOCOLLO DI INTESA TRA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - Uffici Fallimentare ed Esecuzioni
Immobiliari della Prima Sezione Civile**

E

PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Al fine di instaurare forme di collaborazione e di sinergia tra l'Ufficio della Procura e gli Uffici Fallimentare ed Esecuzioni Immobiliari della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria e per consentire un proficuo e funzionale scambio di notizie in ordine a situazione di insolvenza o di ingente indebitamento a carico di soggetti che possono rivestire interesse investigativo per l'Ufficio di Procura, gli intestatari Uffici, in esito alla riunione tenutasi in data 15 Ottobre 2015, concordano quanto segue:

- 1) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ed il Tribunale di Reggio Calabria Prima Sezione Civile -Ufficio Fallimentare ed Esecuzione Immobiliare- adottano un canale informativo privilegiato e riservato con l'obiettivo di raccogliere ed analizzare informazioni economiche significative al fine di comprendere i flussi di ricchezza presenti sul territorio, a prescindere, ed eventualmente anche in duplicazione, delle comunicazioni già previste dalla legge.
- 2) Le comunicazioni -che avranno carattere riservato ed avverranno per tramite posta elettronica istituzionale- saranno dirette a fornire da parte del Tribunale di Reggio Calabria ogni informazione ritenuta utile relativa alle procedure esecutive e/o fallimentare promosse o già pendenti presso il Tribunale in relazione alle finalità perseguite dal presente protocollo.
- 3) Le predette comunicazioni verranno inviate tramite e-mail istituzionale (dominio giustizia) dai magistrati dell'ufficio fallimentare ed esecuzioni immobiliari al

by S



Presidente di Sezione ed al Procuratore Aggiunto coordinatore del settore ordinario, che confermerà la ricezione con le stesse forme.

4) Le notizie di interesse investigativo potranno riguardare:

a) la qualità dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) in qualunque veste coinvolti in dette procedure, sia ad esempio che essi rivestano la posizione di debitori sia che essi si rendano acquirenti (anche per interposta persona) di beni all'asta;

b) il valore ed il particolare pregio (sia per loro ubicazione che per la tipologia, come ad es. supermercati e/o centri commerciali) dei beni oggetto della procedura;

c) l'ammontare delle esposizioni debitorie;

e comunque ogni altra evenienza procedimentale sintomatica di movimenti di ricchezza o di situazioni che appaiono meritevoli di approfondimento investigativo.

5) Le dette informazioni potranno emergere nell'ambito delle seguenti procedure:

a) procedure di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione ed altre procedure concorsuali;

b) procedimenti pre-fallimentari, aventi ad oggetto il ricorso per la declaratoria di fallimento di imprese con un ammontare di debito superiore a € 300.000,00, ovvero procedimenti che appaiano significativi per la qualità del debitore o dei creditori, o ancora che presentino secondo la valutazione del giudice procedente elementi di anomalia o di sospetto;

c) sentenze di fallimento e relative relazioni predisposte ai sensi dell'art.33 LF ovvero eventuali ulteriori relazioni redatte dal curatore da cui emergano soggetti (persone fisiche o giuridiche) e/o valori economici e/o dinamiche imprenditoriali meritevoli di approfondimento (anche con riferimento ai parametri di cui al precedente punto b) e/o accadimenti significativi registrati nel corso dell'attività gestoria;

d) procedure di esecuzione immobiliare, allorquando il debito sia superiore a € 200.000,00 ovvero ove venga presentata offerta di partecipazione all'asta, laddove la qualità del debitore, dei creditori o la particolare "appetibilità" (per ubicazione o per tipologia di bene) del compendio pignorato lo giustificano o ancora vengono



segnalati accadimenti significativi verificatisi nel corso dell'attività gestoria.

6) La Procura della Repubblica indicherà al Tribunale di Reggio Calabria un referente\interlocutore che si occupi precipuamente di reati in materia fallimentare e/o "economici" o comunque connessi con l'attività di impresa, al fine di:

a) realizzare un utile e proficuo scambio delle informazioni;

b) coordinare l'attività gestoria delle procedure fallimentari ed esecutive con l'attività di indagine e con le relative connesse esigenze;

c) non disperdere risorse e mezzi per il medesimo fine (in passato, si è verificato, talvolta, che il giudice delegato abbia disposto la medesima attività di indagine sull'impresa *fallenda* o già fallita, già intrapresa dalla Procura);

d) consentire al giudice di conoscere (nel rispetto del segreto istruttorio delle indagini in corso) tutte le informazioni necessarie per vigilare sull'andamento delle procedure ed indirizzare l'attività gestoria del curatore e/o del custode giudiziario;

e) favorire il confronto dei custodi giudiziari e dei curatori fallimentari con il P.M. titolare del procedimento avviato dopo la trasmissione in Procura della relazione ex art.33 LF.

Reggio Calabria, 16/11/2015

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

dott. Federico Cafiero De Raho

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

dott. Luciano Gerardis

